

Delibera n. 59/2020

Aeroporto “Marco Polo” di Venezia - Proposta di revisione dei diritti aeroportuali anno 2020. Istanza di definizione della controversia presentata da IBAR – Italian Board Airline Representatives. Proroga dei termini di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia di cui alla delibera n. 175/2019.

L’Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (di seguito: direttiva), ed in particolare gli articoli 6 (“*Consultazione e ricorsi*”) e 11 (“*Autorità di vigilanza indipendente*”), il quale prevede tra l’altro, al paragrafo 7, che l’autorità di vigilanza indipendente, che “*ottiene dalle parti interessate accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultarle al fine di formulare la sua decisione*”, “*pronuncia una decisione il più rapidamente possibile, e comunque entro quattro mesi dal deferimento della questione. Questo periodo può essere prorogato di due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati*”;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** in particolare, l’articolo 73 del citato d.l. 1/2012, così come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** l’articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTO** il Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile e la Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (di seguito: SAVE), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, e la documentazione allegata comprensiva dei relativi aggiornamenti;

- VISTA** la delibera n. 175/2019 del 13 dicembre 2019, con la quale l’Autorità ha avviato il procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo tariffario relativo ai corrispettivi regolamentati 2020 per l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva, relativamente alla istanza presentata da IBAR – Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR), assunta agli atti dell’Autorità al prot. 14860/2019 del 18 novembre 2019;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 16762/2019 del 23 dicembre 2019, con la quale SAVE ha presentato all’Autorità richiesta di accesso agli atti del procedimento avviato con delibera n. 175/2019, chiedendo contestualmente di sospendere il termine di cui al punto 5 della medesima delibera per la produzione di memorie e documentazione inerenti al citato procedimento;
- VISTA** la nota prot. 898/2020 del 22 gennaio 2020, con la quale l’Autorità ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata da SAVE, comunicando inoltre che il termine di cui al punto 5 della delibera n. 175/2019 avrebbe dovuto intendersi decorrente dalla data di ricezione - da parte SAVE - della documentazione oggetto di accesso, avvenuta con nota dell’Autorità prot. 1674/2020 del 29 gennaio 2020;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 2148/2020 del 7 febbraio 2020, con la quale SAVE ha prodotto una memoria in ordine all’istanza di definizione della controversia presentata da IBAR;
- VISTA** la nota prot. 2954/2020 del 25 febbraio 2020, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a SAVE di trasmettere, entro il 28 febbraio 2020, documentazione e informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di competenza;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3389/2020 del 28 febbraio 2020, con la quale SAVE, in riscontro alla citata nota prot. 2954/2020, ha richiesto la proroga di una settimana dell’indicato termine, a causa di rallentamenti organizzativi legati alle contingenze relative al virus Covid-19, tali da non permettere alle funzioni aziendali coinvolte di operare con la tempistica ordinaria;
- VISTA** la nota assunta agli atti dell’Autorità al prot. 3566/2020 del 3 marzo 2020, con la quale SAVE ha trasmesso il richiesto riscontro nei termini previsti con la nota prot. ART 3521/2020 di pari data, di accoglimento parziale della citata istanza di proroga;
- RILEVATO** che, a seguito delle istanze di proroga pervenute da parte del gestore aeroportuale e dei conseguenti differimenti temporali, non risulta possibile concludere l’istruttoria relativa al procedimento in oggetto entro il termine del 18 marzo 2020 stabilito con la citata delibera n. 175/2019 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva, che prevede, ordinariamente, la pronuncia di una decisione da parte dell’autorità di vigilanza entro quattro mesi dal deferimento della questione;
- CONSIDERATO** che, attesa la complessità delle informazioni pervenute in data 3 marzo u.s. nell’ambito del procedimento, sulla base di quanto rilevato dai competenti Uffici

dell’Autorità risultano necessari, per il completamento dell’istruttoria e dei correlati adempimenti procedurali, adeguati ulteriori approfondimenti e valutazioni;

RITENUTO che, per quanto illustrato, nella specie ricorrano le giustificate condizioni di eccezionalità richieste dal medesimo articolo 11, paragrafo 7, della direttiva per disporre una proroga del termine di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 175/2019;

RITENUTO in particolare congruo, per le illustrate motivazioni, prorogare al 18 maggio 2020 il termine di conclusione del procedimento di cui trattasi;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 18 maggio 2020, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il termine di conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia per mancato accordo tariffario relativo ai corrispettivi regolamentati 2020 per l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, di cui alla delibera n. 175/2019 del 13 dicembre 2019;
2. la presente delibera è comunicata contestualmente alla Società Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A., a Italian Board Airline Representatives e a Comitato Utenti Venezia Airport, a mezzo PEC.

Torino, 12 marzo 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)